



COMUNE DI AGLIANA

Provincia di Pistoia

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Progetto e coordinamento SocialDesign:

Arch. Goffredo Serrini (responsabile)
Arch. Claudio Zagaglia
con
Marco Donati
Sara Guarino
Giovanni Orlandini
e
Roberto Fiaschi

Consulenti per la parte geologica,

Enrico Neroni, Geoco
Geologia

Estensore della Valutazione Ambientale V.A.S.:

Arch. Graziano Masetani
STUDIO MASSETANI Architettura & Urbanistica

Collaboratore:

Arch. Pianificatore Territoriale Luca Menguzzato



Sindaco:


Luca Benesperi

Responsabile del Procedimento:

Arch. Andrea Di Filippo

Garante dell'informazione e della partecipazione:

Dott. Paolo Pierucci



Adozione: D.C.C. n°33 del 09/04/2019

Data: Ottobre 2019

Approvazione:

**Documento di controdeduzione alle osservazioni inerenti gli
aspetti ambientali pervenute post-adozione**

Variante al Regolamento Urbanistico

del Comune di Agliana (PT)



**Documento di controdeduzione alle osservazioni inerenti gli
aspetti ambientali pervenute post-adozione**

ANALISI DELLE OSSERVAZIONI E RELATIVE
CONTRODEDUZIONI ALLA VARIANTE AL REGOLAMENTO
URBANISTICO “**VARIANTE TEMATICA E DI ADEGUAMENTO**”
ADOTTATA CON LA D.C.C. N°33 DEL 09/04/2019

OSSERVAZIONE n° **1** PROTOCOLLO **12203** DATA **23-05-2019**

OSSERVANTE: **TERNA RETE ITALIA**

SINTESI DELLA OSSERVAZIONE:

Con la presente osservazione “TERNA RETE ITALIA” intende incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni riferite agli elettrodotti ad Alta Tensione di loro proprietà presenti all’interno del territorio comunale di Agliana, con particolare riferimento alle D.p.A.

L’osservazione precisa che le D.p.A. riportate sono state calcolate secondo quanto previsto dall’art. 5.1.3 dell’Allegato al Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” (in S.O. alla G.U. serie generale n. 160 del 05/07/2008), che consente di ottenere il valore più cautelativo sull’intera Linea o Tronco di linea considerando il tracciato rettilineo e indisturbato; al contrario in presenza dei “Casi complessi” contemplati dall’art. 5.1.4 del medesimo Decreto (angoli maggiori di 5°, derivazioni, parallelismi e incroci di elettrodotti) è necessario introdurre altre distanze e altri criteri che possano descrivere correttamente ed in modo semplice l’Area di Prima Approssimazione (Apa), all’esterno della quale è perseguito l’obiettivo di qualità di 3 µT (fissato dal D.P.C.M. 08/07/2003).

CONTRODEDUZIONE ALL’OSSERVAZIONE:

Si ritiene di accogliere la presente osservazione in considerazione del fatto che le informazioni in essa contenute servono ad incrementare il quadro conoscitivo, relativo agli elettrodotti ad Alta Tensione che interessano il territorio comunale di Agliana, e di conseguenza le indicazioni necessarie i fini della coerenza e compatibilità con le normative vigenti; il riferimento è in particolare rivolto alle distanze di D.p.A.

Si ritiene utile allo stesso tempo precisare che all’interno della Variante al Regolamento Urbanistico, oggetto di osservazione, sono presenti solo due aree di trasformazione coinvolte dalle D.p.A. generate dagli elettrodotti ad A.T. che attraversano il territorio comunale di Agliana e nella fattispecie:

- “T/3/A PRATESI”: all’interno della suddetta scheda di trasformazione è già richiamata la presenza di tale vincolo al fine che sia osservata, nella realizzazione degli interventi di trasformazione, la distanza di 22 metri imposta dalla stessa D.p.A.; si fa presente inoltre che tale porzione di area non è interessata da insediamenti;
- “R/2/S – area ex-Tempesti 2.0”: all’interno della suddetta scheda di recupero è già richiamata la presenza di tale vincolo al fine che sia osservata, nella realizzazione degli interventi di trasformazione, la distanza di 22 metri imposta dalla D.p.A.; si fa presente inoltre che la scheda in oggetto già prevede il rispetto di quanto disposto dalla legge vigente in materia, non prevedendo tra l’altro, per la porzione interessata dalla D.p.A., funzioni e destinazioni d’uso residenziali e scolastiche.

CONCLUSIONI:

X	ACCOLTA		PARZIALMENTE ACCOLTA		NON PERTINENTE		NON ACCOLTA
----------	----------------	--	-----------------------------	--	-----------------------	--	--------------------

NOTE:

L'accoglimento della presente osservazione comporta l'integrazione del capitolo “ANALISI DELLE RISORSE E POSSIBILI IMPATTI SULLE RISORSE”, paragrafo “Risorsa: Salute Umana”

OSSERVAZIONE n° **2** PROTOCOLLO **12375** DATA **25-05-2019**

OSSERVANTE: **A.R.P.A.T.**

SINTESI DELLA OSSERVAZIONE:

Con la presente osservazione l'A.R.P.A.T. esprime una valutazione positiva sugli elaborati presentati, affermando nello specifico che per ciascun intervento proposto dalla Variante al Regolamento Urbanistico il Rapporto Ambientale presenta una scheda riassuntiva contenente un esame degli effetti ambientali, una valutazione complessiva dell'incidenza sulla situazione attuale (positivo, nullo, compatibile) e gli indicatori di valutazione previsti e che i dati ambientali su cui esso si basa appaiono correttamente aggiornati e conclude affermando che risultano integralmente recepiti i suggerimenti avanzati dallo stesso Ente nella precedente fase procedimentale. L'osservazione si conclude affermando che il R.A. appare nel complesso esaustivo delle necessità che è inteso dover soddisfare.

CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE:

Si prende atto della valutazione positiva effettuata in sede di osservazione da parte di A.R.P.A.T.

CONCLUSIONI:

X	ACCOLTA		PARZIALMENTE ACCOLTA		NON PERTINENTE		NON ACCOLTA
----------	----------------	--	-----------------------------	--	-----------------------	--	--------------------

NOTE:

Non è previsto nessuna modifica degli elaborati a seguito della presente osservazione.

OSSERVAZIONE n°

3

PROTOCOLLO

16217

DATA

05-07-2019

OSSERVANTE:

**REGIONE TOSCANA – Direzione "Ambiente ed Energia"
Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti"**

SINTESI DELLA OSSERVAZIONE:

Con la presente osservazione il Settore Regionale "Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti" intende incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale, che rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati. Nello specifico:

1 - Componente atmosfera: l'osservazione evidenzia come la gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa è di competenza delle Regioni, come previsto dai disposti del D.Lgs. n°155/2010, e che si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Con le Deliberazioni n°964/2015 e n°1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati quei Comuni, tra i quali anche quello di Agliana, che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e quindi per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC), al fine di prevedere interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento, nonché al mantenimento, della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera; i suddetti piani devono inoltre prevedere interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. L'osservazione fa presente che il Consiglio regionale con la deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente, P.R.Q.A.; questo è l'atto di governo del territorio attraverso con il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) si pone l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

2 - Componente energia: l'osservazione evidenzia come in linea generale nella redazione degli strumenti della pianificazione territoriale e/o urbanistica si deve tener conto delle: Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, che prevede che entro il 2020 i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà congruamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente; Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti; Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili; Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento; Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio, nello specifico lo strumento comunale, in presenza del quadro generale prodotto dal P.A.E.R. (Piano Ambientale ed Energetico Regionale), non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il P.A.E.R. Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative su zone determinate, che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare;

3 - Componente rumore: l'osservazione regionale evidenzia che in riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, tutti i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di

seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all’adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso. 2 bis. In attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

4 - Componente radiazioni non ionizzanti e ionizzanti: l’osservazione evidenzia come la normativa in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all’interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore” e di conseguenza è di fondamentale importanza che gli strumenti di pianificazione territoriale e/o urbanistici comunali riportino le D.p.A., ossia le Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

L’osservazione regionale evidenzia inoltre che la L.R. n°49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare e che la legge individua all’art. 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all’art. 9 definisce le procedure per l’approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Per quanto concerne la "Radioattività ambientale – RADON" l’osservazione evidenzia come la Regione Toscana con la D.G.R. n°1019/2012 ha individuato un insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano. In particolare gli strumenti urbanistici devono prevedere adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell’edificio a contatto con terreno, come misura di protezione dal radon si può provvedere, ad esempio, all’isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato;

5 - Componente rifiuti: l’osservazione fa presente che con la Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) e che ai sensi dell’art. 13 della L.R. n°25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici. L’osservazione continua ricordando che in generale lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall’amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione e che la gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;

- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).

Evidenzia inoltre che gli strumenti urbanistici devono essere coerenti e compatibili:

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale A.T.O. Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti A.T.O. Costa e A.T.O. Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di A.T.O. Costa e A.T.O. Sud.

6 - Componente risorsa idrica: l'osservazione regionale precisa che il Comune di Agliana ha zone classificate ZVN da analisi pressioni e impatti (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art.36 quater e septies) con area a rischio; precisa inoltre che i Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:

6.1 - richiedere, in fase di adozione degli strumenti urbanistici, e delle varianti agli stessi, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro- potabile;

6.2 - individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;

6.3 - prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;

6.4 - prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idroesigenti, la realizzazione di reti duali;

6.5 - imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera; prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

L'osservazione ricorda inoltre: che per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali; di acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori; di progettare e realizzare le opere di fondazione, e in generale qualsiasi opera interferente con il sottosuolo, in modo tale da non permettere infiltrazioni in falda; di evitare situazioni, anche temporanee, di carenza idrica indotta dai lavori eventualmente predisponendo approvvigionamenti idrici alternativi.

CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE:

Si ritiene di accogliere la suddetta osservazione. Si fa però presente che in considerazione sia del fatto che il procedimento urbanistico in oggetto è una Variante puntuale al Regolamento Urbanistico vigente che non interessa tutto il territorio comunale, sia che del fatto la stessa osservazione regionale richiama aspetti legislativi e riferimenti normativi da applicare in modo generalizzato agli strumenti urbanistici, si ritiene utili

integrare il Rapporto Ambientale in riferimento solo ad alcuni aspetti evidenziati; nella fattispecie, in riferimento alla suddivisione per punti di cui sopra:

1 - Componente atmosfera: il Rapporto Ambientale fa proprie le indicazioni riportate all'interno della suddetta osservazione implementando le parti ritenute carenti con particolare riferimento alla presenza del Piano di Azione Comunale, P.A.C. e all'approvazione, con la deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72, del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente, P.R.Q.A.;

4 - Componente radiazioni non ionizzanti e ionizzanti: il Rapporto Ambientale fa proprie le indicazioni riportate all'interno della suddetta osservazione implementando le parti ritenute carenti con particolare riferimento alle D.p.A., tenuto conto anche dell'osservazione inviata da TERNA RETE ITALIA, e alla previsione di cui alla L.R. n°49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, la quale prevede che tutti i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare. Per quanto concerne la parte relativa alla "Radioattività ambientale – RADON" si fa presente che il Comune di Agliaiana non è tra l'elenco, prodotto direttamente dalla regione Toscana, dei Comuni attenzionati.

Si ritiene utile allo stesso tempo precisare che all'interno della Variante al Regolamento Urbanistico, oggetto di osservazione, sono presenti solo due aree di trasformazione coinvolte dalle D.p.A. generate dagli elettrodotti ad A.T. che attraversano il territorio comunale di Agliaiana e nella fattispecie:

- “T/3/A PRATESI”: all'interno della suddetta scheda di trasformazione è già richiamata la presenza di tale vincolo al fine che sia osservata, nella realizzazione degli interventi di trasformazione, la distanza di 22 metri imposta dalla stessa D.p.A.; si fa presente inoltre che tale porzione di area non è interessata da insediamenti;
- “R/2/S – area ex-Tempesti 2.0”: all'interno della suddetta scheda di recupero è già richiamata la presenza di tale vincolo al fine che sia osservata, nella realizzazione degli interventi di trasformazione, la distanza di 22 metri imposta dalla D.p.A.; si fa presente inoltre che la scheda in oggetto già prevede il rispetto di quanto disposto dalla legge vigente in materia, non prevedendo tra l'altro, per la porzione interessata dalla D.p.A., funzioni e destinazioni d'uso residenziali e scolastiche..

5 - Componente rifiuti: il Rapporto Ambientale fa proprie le indicazioni riportate all'interno della suddetta osservazione implementando le parti ritenute carenti con particolare riferimento alle informazioni, comunque di carattere generale, circa la gestione integrata dei rifiuti urbani che è organizzata sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana e all'approvazione, con la D.C.R. n°94/2014, del P.R.B. quale piano regionale di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione Toscana definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare.

6 - Componente risorsa idrica: il Rapporto Ambientale V.A.S. fa proprie le indicazioni riportate all'interno della suddetta osservazione implementando le parti ritenute carenti con particolare riferimento alla presenza, all'interno del territorio comunale di Agliaiana, di zone classificate come “Z.V.N., Zone Vulnerabili Nitrati, da analisi pressioni e impatti” che sono soggette a quanto disposto dal Regolamento 17 dicembre 2012, n. 76/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"). In questa fase si ritiene utile inoltre evidenziare alcuni aspetti riportati all'interno dell'osservazione, e nello specifico:

- per quanto concerne la richiesta di cui al punto 6.1 si fa presente che la stessa Autorità A.T.O., sia nella fase di invio dei contributi post-avvio che nella fase di osservazione post-adozione, non ha prodotto alcun contributo/osservazione e/o ha espresso limitazioni al riguardo del procedimento urbanistico in essere. Si ritiene comunque utile, e necessario, riprodurre la richiesta di parere

evidenziata dall’osservazione regionale, a supporto della strumentazione attuativa di dettaglio degli interventi;

- per quanto concerne il punto 6.2 si fa presente che il Comune di Agliana non presenta zone di accertata sofferenza idrica, come riportato all’interno del sito internet dell’Ente Gestore del Servizio;
- per quanto riguarda il punto 6.3 si fa presente che, come peraltro già riportato all’interno del R.A. V.A.S. nel Capitolo “ANALISI DELLE RISORSE E POSSIBILI IMPATTI SULLE RISORSE”, Paragrafo “Problematiche relative alla risorsa: Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria”, è in corso di realizzazione, in quanto progetto approvato nel 2016 e già finanziato, la realizzazione della Dismissione dell’Impianto di Depurazione di Salceto con la conseguente realizzazione del Collettore Meridionale e dell’Impianto di Depurazione del Ronco con collettamento all’impianto del Calice, che permetterà la soluzione di talune problematiche di collettamento della parte meridionale del paese, che tuttavia a causa dell’entrata in vigore del P.G.R.A. non è più investita delle trasformazioni previste nel primo R.U., in quanto tali contesti sono oggi classificati ad alto rischio idraulico.

CONCLUSIONI:

X	ACCOLTA		PARZIALMENTE ACCOLTA		NON PERTINENTE		NON ACCOLTA
----------	----------------	--	-----------------------------	--	-----------------------	--	--------------------

NOTE:

L’accoglimento della presente osservazione comporta l’integrazione del capitolo “ANALISI DELLE RISORSE E POSSIBILI IMPATTI SULLE RISORSE”, e nello specifico dei paragrafi:

- “Risorsa: Acqua”;
- “Risorsa: Aria”;
- “Risorsa: Rifiuti”;
- “Risorsa: Salute Umana”.